



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Statale Istruzione Superiore "ANTONIO BERNOCCHI"
Cod. Mecc. MIIS09700T – Cod. Fiscale 92047700155
Via Diaz, 2 - 20025 LEGNANO Tel: 0331/541393-4
e-mail: segreteria@isisbernocchi.it - miis09700t@istruzione.it
PEC: miis09700t@pec.istruzione.it

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - PCTO

n° 56 Stipulata in data 12/02/2024

(Art. 3, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

TRA

L'ISIS "A. BERNOCCHI" con sede in Legnano Via Diaz n. 2, codice fiscale 92047700155, d'ora in poi denominato "Istituzione scolastica", rappresentato dal D.S. Elena Maria D'Ambrosio, nata a Milano il 29/08/1964, codice fiscale DMBLMR64M69F205W.

E

L'AZIENDA COMUNE DI BUSTO GAROLFO con sede legale a BUSTO GAROLFO (MI), in P.ZZA DIAZ 1, P.IVA 00873100150, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da ARNOLDI ROSSANA, nato a BERGAMO, il 06/05/1971, codice fiscale RNLRSN71E46A794S

PREMESSO CHE

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica co-me parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti dell'ISIS "A. BERNOCCHI" nell'ambito del progetto di "Formazione nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito, presso le sue strutture, studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta dell'istituzione scolastica ISIS "A. BERNOCCHI".

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi. In esso sono contenuti:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile sottoscritte dal soggetto promotore.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno; monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - d) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - e) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di PCTO, da parte dello studente coinvolto;
 - f) informa gli organi scolastici preposti (Referente PCTO, Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, ...) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - g) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;

- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento dei PCTO il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) attenersi al regolamento d'istituto per quanto attiene ad assenze e giustificazioni
- c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- e) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- f) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;
- g) per quanto riguarda le attività svolte presso strutture ospitanti, la progettazione segue gli orientamenti della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati nei percorsi.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore ed agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Istituzione Scolastica).

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, come previsto dal Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008. In particolare, il soggetto ospitante si impegna:
 - a dotare gli studenti in stage dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari in funzione delle attività svolte e degli ambienti frequentati
 - a fornire agli studenti l'informazione, la formazione e l'addestramento relativi a eventuali rischi specifici ed ai comportamenti da adottare in situazioni di emergenza
 - a non affidare agli studenti attività comportanti la necessità di attivare la sorveglianza sanitaria, in particolare gli studenti in stage non dovranno operare con postazioni videoterminali per più di venti ore settimanali in modo sistematico o abituale e dovranno interrompere tale attività per almeno quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale
 - a non esporre gli studenti a condizioni ambientali in presenza delle quali la legislazione vigente prescrive l'attivazione della sorveglianza sanitaria
 - a non esporre gli studenti a sostanze classificate cancerogene o mutagene.
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare tempestivamente il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e agli effetti del Regolamento UE 2016/679 "*General Data Protection Regulation*" sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

3. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha durata triennale.

Legnano, 12/02/2024

**Il Dirigente Scolastico dell'Istituto
(Ing. Elena Maria D'Ambrosio)**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**Soggetto Ospitante
(Rappresentante legale)**